

Gazzetta ufficiale

C 359

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

5 ottobre 2018

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 359/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8889 — Teva/PGT OTC Assets) ⁽¹⁾	1
2018/C 359/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9090 — PSPIB/BCI/Island Timberlands) ⁽¹⁾	1
2018/C 359/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso M.8236 — Vossloh Rail Services/Rhomberg Sersa Rail Holding/Rhomberg Sersa Vossloh (JV)] ⁽¹⁾	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2018/C 359/04	Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Relazione del Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, compresa la rimozione dalla lista di una giurisdizione	3
---------------	--	---

Commissione europea

2018/C 359/05	Tassi di cambio dell'euro	6
---------------	---------------------------------	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 359/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9099 — Jin Jiang/Radisson) ⁽¹⁾	7
---------------	---	---

ALTRI ATTI

Commissione europea

2018/C 359/07	Avviso concernente una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Richiesta presentata da un ente aggiudicatore — Fine della sospensione dei termini	9
---------------	---	---

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8889 — Teva/PGT OTC Assets)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 359/01)

Il 29 giugno 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8889. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9090 — PSPIB/BCI/Island Timberlands)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 359/02)

Il 18 settembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9090. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
[Caso M.8236 — Vossloh Rail Services/Rhomberg Sersa Rail Holding/Rhomberg Sersa Vossloh (JV)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 359/03)

Il 21 settembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8236. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Relazione del Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, compresa la rimozione dalla lista di una giurisdizione

(2018/C 359/04)

A decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, gli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali ⁽¹⁾, modificati nei mesi di gennaio ⁽²⁾ e marzo ⁽³⁾ 2018, sono sostituiti dai seguenti nuovi allegati I e II:

«ALLEGATO I

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali**1. Samoa americane**

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

2. Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

3. Namibia

La Namibia non è membro del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2019. Inoltre la Namibia dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi e non si è impegnata a modificarli né ad abolirli entro il 31 dicembre 2018.

4. Samoa

Samoa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso e non si è impegnata ad affrontare questa problematica entro il 31 dicembre 2018.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Samoa ad adeguarsi al criterio 3.1.

⁽¹⁾ GU C 438 del 19.12.2017, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 29 del 26.1.2018, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 100 del 16.3.2018, pag. 4.

5. **Trinidad e Tobago**

Trinidad e Tobago non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Trinidad e Tobago ad adeguarsi ai criteri 1.1 e 1.2.

6. **Isole Vergini degli Stati Uniti**

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi e non si sono chiaramente impegnate a modificarli né ad abolirli, non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.»

«ALLEGATO II

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale

1. **Trasparenza**

1.1. *Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2018:

Antigua e Barbuda, Curaçao, Dominica, Grenada, Isole Marshall, Macao (RAS di), Nuova Caledonia, Oman, Palau, Qatar e Taiwan

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2019:

Turchia

1.2. *Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e valutazione soddisfacente*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro il 2018:

Anguilla, Curaçao, Isole Marshall, Nuova Caledonia, Oman e Palau

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione sufficiente entro il 2019:

Figi, Giordania, Turchia e Vietnam

1.3. *Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE entro il 2018:

Antigua e Barbuda, Dominica, Nuova Caledonia, Oman, Palau, Qatar e Taiwan

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE entro il 2019:

Armenia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Capo Verde, Eswatini, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Figi, Giamaica, Giordania, Maldive, Marocco, Mongolia, Montenegro, Serbia, Thailandia e Vietnam

2. Equa imposizione

2.1. *Esistenza di regimi fiscali dannosi*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire i regimi individuati entro il 2018:

Andorra, Antigua e Barbuda, Aruba, Barbados, Belize, Botswana, Capo Verde, Corea (Repubblica di), Curaçao, Dominica, Figi, Giordania, Grenada, Hong Kong (RAS di), Isola di Labuan, Isole Cook, Macao (RAS di), Malaysia, Maldive, Marocco, Maurizio, Panama, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Turchia, e Uruguay

2.2. *Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad affrontare le preoccupazioni relative alla sostanza economica entro il 2018:

Anguilla, Bahamas, Bahrein, Bermuda, Emirati arabi uniti, Guernsey, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey e Vanuatu

3. Misure anti-BEPS

3.1. *Adesione al quadro inclusivo BEPS e attuazione delle norme minime in materia di BEPS*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS entro il 2018:

Antigua e Barbuda, Aruba, Dominica, Emirati arabi uniti, Grenada, Groenlandia, Isole Cook, Isole Fær Øer, Isole Marshall, Nuova Caledonia, Palau, Saint Vincent e Grenadine, Taiwan e Vanuatu

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS entro il 2019:

Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Eswatini, Figi, Giordania, Marocco e Montenegro

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS se e quando tale impegno sarà pertinente:

Nauru, Niue».

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

4 ottobre 2018

(2018/C 359/05)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1502	CAD	dollari canadesi	1,4800
JPY	yen giapponesi	131,31	HKD	dollari di Hong Kong	9,0114
DKK	corone danesi	7,4567	NZD	dollari neozelandesi	1,7706
GBP	sterline inglesi	0,88580	SGD	dollari di Singapore	1,5870
SEK	corone svedesi	10,4015	KRW	won sudcoreani	1 298,27
CHF	franchi svizzeri	1,1409	ZAR	rand sudafricani	16,8813
ISK	corone islandesi	130,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9006
NOK	corone norvegesi	9,4643	HRK	kuna croata	7,4240
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 448,53
CZK	corone ceche	25,780	MYR	ringgit malese	4,7699
HUF	fiorini ungheresi	324,43	PHP	peso filippino	62,482
PLN	zloty polacchi	4,3071	RUB	rublo russo	76,6491
RON	leu rumeni	4,6723	THB	baht thailandese	37,537
TRY	lire turche	7,0525	BRL	real brasiliano	4,5116
AUD	dollari australiani	1,6234	MXN	peso messicano	21,9097
			INR	rupia indiana	84,6280

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.9099 — Jin Jiang/Radisson)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 359/06)

1. In data 28 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Jin Jiang International Holdings Co., Ltd («Jin Jiang», Cina), un'impresa di proprietà dello Stato,
- Radisson Holdings, Inc. (Stati Uniti d'America) e Radisson Hospitality AB (Svezia) (collettivamente «Radisson»).

Jin Jiang acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Radisson.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Jin Jiang: gruppo del settore turistico e ricettivo che sviluppa e gestisce alberghi in Cina e nel resto del mondo. Jin Jiang gestisce un'ampia gamma di alberghi con i marchi J.Hotel, Jin Jiang, Metropolo, Jin Jiang Inn e le serie di marchi Groupe du Louvre, Platen Group e Vienna Hotel;
- Radisson: gestisce una serie di marchi alberghieri specializzati nei segmenti *luxury*, *upper upscale*, *upscale* e *upper mid-scale*. Nel SEE questi marchi sono Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson Red, Park Plaza e Park Inn by Radisson.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9099 — Jin Jiang/Radisson

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso concernente una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE**Richiesta presentata da un ente aggiudicatore — Fine della sospensione dei termini**

(2018/C 359/07)

Il 1° marzo 2018 è stata presentata alla Commissione una domanda a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda era il 2 marzo 2018.

La domanda è stata presentata da Finavia Oyj e riguarda le attività relative alla messa a disposizione di locali per gli operatori che prestano servizi commerciali (duty free, vendita al dettaglio, alimenti e bevande e altri servizi ai passeggeri) per i passeggeri presso i terminal dell'aeroporto di Helsinki, Finlandia. L'avviso corrispondente è stato pubblicato a pagina 21 della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 114 del 28 marzo 2018. Il termine iniziale scadeva il 3 ottobre 2018.

A norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'ente aggiudicatore interessati o all'amministrazione nazionale indipendente competente o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. Il 23 aprile 2018 la Commissione ha chiesto alle autorità finlandesi di fornire informazioni supplementari entro il 7 maggio 2018. La risposta delle autorità finlandesi è pervenuta il 18 maggio 2018.

In caso di risposte tardive o incomplete, il termine iniziale è sospeso per 6 giorni lavorativi (il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta).

Il 29 giugno 2018 la Commissione ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari entro il 3 luglio 2018. Il richiedente ha richiesto una proroga del termine per la risposta, che è stata ricevuta il 31 agosto 2018. I termini a disposizione della Commissione per adottare una decisione sono stati prorogati di 42 giorni lavorativi (il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta).

Il termine finale scadrà quindi il 12 dicembre 2018.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT